

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Parere dell'organo di Revisione

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche Ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100

Verbale n. 4 del 12 novembre 2024

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di novembre, il revisore del Comune di San Giorgio Canavese, Maurizio Tomalino, nominato in data 07/09/2024 con delibera del Consiglio Comunale n. 36, ha esaminato la documentazione e la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 11/11/2024 avente ad oggetto: **"RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2024 - APPROVAZIONE"**

Visto

Che ai sensi del predetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (cfr. Art. 4, c.1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato

Che il Comune di San Giorgio Canavese, con delibera consiliare n. 24 del 03.08.2023, esecutiva, ha aderito al Gal Valli del Canavese Scarl;

Che le disposizioni dell'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ossia ai Gruppi di Azione Locale di cui fa parte anche il GAL Valli del Canavese;

Inoltre, considerato che, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di San Giorgio Canavese risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

SMAT S.p.A. (c.f. 0793754001): partecipazione diretta dello 0,00004%;

SCS S.p.A. (c.f. 06830230014): partecipazione diretta del 2,11%;

GAL VALLI DEL CANAVESE SCARL (c.f. 08541120013): partecipazione diretta dello 1,05%;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 49 del 22.12.2023, esecutiva, con cui è stata approvata la ricognizione periodica delle società partecipate del Comune di San Giorgio Canavese per l'anno 2023;

Considerato

Che l'art. 20 comma 1 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato

Che la ricognizione è adempimento obbligatorio e che, sia il provvedimento di analisi della situazione delle società partecipate, sia gli eventuali piani di razionalizzazione **devono essere comunicati alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro e alla Corte dei conti e che ciò avverrà in modo integrato tramite l'apposito portale «partecipazioni»**. Anche gli enti che non detengono partecipazioni sono tenuti a comunicare tale circostanza alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla Struttura di monitoraggio.

Preso atto

Del parere favorevole ai sensi dell'art. 49, d.lgs. N. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso

Il Revisore esprime parere favorevole circa l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'amministrazione detiene partecipazioni, effettuata come risultante nell'allegata documentazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta.

Torino, lì 12 novembre 2024

Il Revisore

Dott. Maurizio Tomalino

(firmato digitalmente)